



CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO

Per associazioni e società sportive
dilettantistiche ed enti terzo settore

ENTI DEL TERZO SETTORE

Aspetti contabili del bilancio degli ETS

Deposito del relativo bilancio al RUNTS con riferimento
alle attività diverse e alla raccolta fondi

RELATORE



Dott. Davide Delbono

Responsabile Ufficio RUNTS Regione Liguria

Coordinatore sottogruppo Terzo Settore –

Commissione Politiche Sociali –

Conferenza delle Regioni e Province Autonome



Ufficio RUNTS Regione Liguria

Individuato con Decreto del Direttore generale della Regione Liguria del 30 gennaio 2018 n. 15, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.



INDICE DEI CONTENUTI




IL BILANCIO DEGLI ETS

Il deposito del bilancio – obblighi di legge



LA REDAZIONE DEL BILANCIO NEGLI ETS

Gli schemi di bilancio ai sensi del DM 39/2020



I CONTROLLI

Il ruolo degli Uffici RUNTS e dell'amministrazione finanziaria

Scritture contabili e bilancio negli ETS

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio [Dlgs 117/2017](#)

1 Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione **gestionale**, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e dell'ente e le modalità di **gestionale** perseguimento delle finalità statutarie.

2 Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. **N.B.: attenzione agli emendamenti in votazione al Senato e già approvati dalla Camera – innalzamento soglia a 300.000 per enti senza personalità giuridica e bilancio semplificato per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro**

3 Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore - **DM 39/2020**

4 Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'[articolo 2214 del codice civile](#).

5 Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del [codice civile](#).

6 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di cui **delle attività** all'articolo 6 nella relazione di missione **a seconda dei casi, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio**.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore - **DM 107/2021**

Il bilancio sociale negli ETS

Art. 14 e Art 39 - Bilancio sociale [Dlgs 117/2017](#)

1 Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte - **DM 161530/2019**

2 Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ENTI FILANTROPICI

1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Altre disposizioni sui bilanci contenute nel CTS

Art. 16 - Lavoro negli enti del Terzo settore [Dlgs 117/2017](#)

1 I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, **la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto**, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. **In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici.** Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Organi di controllo

Art. 30 [Dlgs 117/2017](#)

1 Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.-

OBBLIGATORIO

2 Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

N.B.: attenzione agli emendamenti in votazione al Senato e già approvati dalla Camera – innalzamento soglie.

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; **(150.000,00 euro)**

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; **(300.000,00 euro)**

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. **(7 unità)**

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 - **RAMI ETS DI ENTI RELIGIOSI**

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'[articolo 2399 del codice civile](#). I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'[articolo 2397, comma secondo, del codice civile](#). - **REVISORI LEGALI DEI CONTI** - Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Organi di controllo e revisione

Art. 30 e 31 [Dlgs 117/2017](#)

6 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. **Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.**

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organi di revisione

Art. 31 - Revisione legale dei conti [Dlgs 117/2017](#)

1 Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

N.B.: attenzione agli emendamenti in votazione al Senato e già approvati dalla Camera – innalzamento soglie.

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; **(1.500.000,00 euro)**
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; **(3.000.000,00 euro)**
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. **(20 unità)**

2 L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3 La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Adempimenti di bilancio

Art. 48 - Contenuto e aggiornamento [Dlgs 117/2017](#)

3 I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

N.B.: attenzione agli emendamenti in votazione al Senato e già approvati dalla Camera:

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore **entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione.**

4 In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni **e non inferiore a trenta giorni**, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

5 Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'[articolo 2630 del codice civile](#) - **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.** Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Gli schemi di bilancio

DM 39/2020

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa. La norma sottende l'utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, mentre consente l'utilizzo del principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.

Ai fini dell'individuazione degli enti che rientrano nell'obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.

La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti di cui all'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 117/2017 è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali – VEDI AGGIORNAMENTI AGLI SCHEMI DELL'O.I.C. 35

Gli schemi di cui al presente documento devono essere considerati come schemi "fissi". Gli enti destinatari degli schemi possono, tuttavia, ulteriormente suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio. Possono, altresì, raggruppare le citate voci quando il raggruppamento è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo contesto, **gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi possono eliminare dette voci. Possono, in ultimo, aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto.** Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione, al punto 3.

Raccolte fondi

Art. 7, 79 e 87 [Dlgs 117/2017](#)

Art 7 Raccolta fondi

1 Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2 Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art 79

4 Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del comma 5

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art 87

6 Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi **devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico** redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.

Rendicontazione delle raccolte fondi

DM 39/2020 e LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA FONDI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, n.117

Gli schemi di bilancio di cui al DM 39/2020 presentano sia nel rendiconto gestionale (modello B) che nel rendiconto per cassa (modello D), la macrovoce C), in cui devono essere riportati i ricavi (entrate) e i costi (uscite) relativi alle raccolte fondi effettuate, distinguendo tra attività abituale ed occasionale.

Gli Ets non commerciali che adottano il rendiconto gestionale devono fornire anche una descrizione dell'attività di raccolta fondi inserendola al punto 24) della relazione di missione, comprensiva anche della raccolta fondi abituale. Gli Ets non commerciali che redigono invece il rendiconto per cassa si limiteranno, in relazione all'attività di raccolta fondi abituale, a compilare la correlata voce di bilancio del rendiconto medesimo.

Solamente per quanto riguarda le raccolte pubbliche occasionali di fondi, disciplinate come detto dall'art. 79, c. 4, lett. a) del Cts, l'art. 87, c.6 dello stesso codice dispone per gli Ets non commerciali che le effettuano l'obbligo di redigere un rendiconto per ogni raccolta svolta corredato da una relazione illustrativa.

I rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionale devono essere allegati al bilancio di esercizio previsto dall'art. 13, c.1 del codice (in particolare alla relazione di missione) oppure al rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 13, c. 2, e depositati al Runts entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, c. 3 del Cts).

Documentare le attività diverse

Art. 6 e 13 [Dlgs 117/2017](#) e Art. 3 [DM 107/2021](#)

In caso di svolgimento di attività diverse, ai sensi dell'art. 13 c. 6 del D.lgs 117/2017, l'organo di amministrazione dell'Ets dovrà scegliere quale dei due criteri utilizzare al fine di documentare il carattere secondario di tali attività, con riferimento all'art. 3 del DM 107/2021, ovvero:

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 **si considerano secondarie** rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30 per cento delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;**
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66 per cento dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.**

Nel **documentare il carattere secondario delle attività** di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, l'organo di amministrazione dell'ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato, e dovrà indicarlo, **a seconda dei casi**:

- nella relazione di missione (nel caso di Ets non commerciali che redigono il bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione);**
- in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa (per gli Ets non commerciali che redigono il bilancio nella forma del rendiconto per cassa).**

N.B. lo svolgimento delle attività diverse deve essere previsto anche in modo generico a statuto e quando si svolgono è necessario valorizzare, con un'istanza di VARIAZIONE, lo specifico campo nella sezione DATI ENTE.

Obblighi e sanzioni per chi esercita attività diverse

Art. 4 del [DM 107/2021](#) e art. 50 e 93 [Dlgs 117/2017](#) e [art 2630 del Codice Civile](#).

Art. 4 Obblighi e sanzioni

1 Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del RUNTS territorialmente competente ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.

3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa segnalazione di cui al comma 1, l'ufficio del RUNTS territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. – **ATTENZIONE** Si applica l'[articolo 2630 del codice civile](#) - sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Vigilanza e Controlli sui bilanci

Art. 90, 92 e 93 [Dlgs 117/2017](#)

Art. 90 - Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

1 I controlli e i poteri di cui agli [articoli 25, 26 e 28 del codice civile](#) sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 92 - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

1 Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**: [...]

b) **promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato** accreditati ai sensi dell'articolo 61.

Art. 93 - Controllo

1 I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:

a) **la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;**

b) **il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;**

c) **l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;**

d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

3 **L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni**, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). [...]

4 **Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali** di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, **dispongono i controlli amministrativi e contabili** di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5 **Le reti associative** di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come **Centri di servizio per il volontariato** previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **possono svolgere attività di controllo** ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.

Vigilanza e Controlli sui bilanci - disposizioni attuative

Art. 96 [Dlgs 117/2017](#) e art 21 [DM 106/2020](#)

Art. 96 - Disposizioni di attuazione

1 Ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106](#), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, **sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere**, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.

Art. 21 DM 106/2020

1 **L'attività di revisione è programmata** e condotta da ciascun ufficio competente del RUNTS, secondo criteri di uniformità nell'applicazione della disciplina e di efficacia dell'azione, **a scadenza triennale**.

2. Essa è volta a **verificare la permanenza dei requisiti di legge** previsti per l'iscrizione al RUNTS, anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché alla **specifica sezione di appartenenza**. Nel corso della revisione si procede anche, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, all'acquisizione della **informazione antimafia aggiornata**, i cui esiti sono resi disponibili al RUNTS ai sensi dell'articolo 20, comma 8, di cui al presente decreto.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, i competenti uffici del RUNTS acquisiscono le informazioni e i documenti pertinenti mediante l'utilizzo di strumenti di rilevazione da individuarsi con decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS.

4. Qualora dall'acquisizione delle informazioni e degli atti di cui al comma 3 si renda necessario un approfondimento istruttorio, gli uffici del RUNTS, nell'espletamento dell'attività di revisione, possono effettuare verifiche in loco, anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.

6 Il presente articolo non si applica agli enti iscritti nelle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere d) e f) del Codice **(IMPRESSE SOCIALI E SOMS - ministero, reti, Centrali Cooperative, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate)**

Il ruolo dell'Amministrazione finanziaria

Art. 94 [Dlgs 117/2017](#)- Disposizioni in materia di controlli fiscali

1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli [articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) e dagli [articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

2 L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

Prassi ministeriali

Note direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19740/2021, n. 34/2022, n. 17146/2022 e n. 34/2023

Le **ODV, APS e le ONLUS** iscritte nei precedenti registri regionali e all'Anagrafe Unica ONLUS, a partire **dall'esercizio 2021**, sono tenute a redigere i bilanci su schemi di cui al **DM 39/2020**.

Gli enti neocostituiti, che non esercitavano attività prima dell'iscrizione al RUNTS, **qualora la relativa costituzione avvenga nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario**, possono redigere un unico bilancio d'esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell'iscrizione e la chiusura dell'esercizio finanziario e le operazioni dell'esercizio finanziario annuale successivo.

Gli enti non neocostituiti che quando richiedono l'iscrizione al RUNTS non abbiano ancora approvato il bilancio dell'anno precedente, non sono tenuti al deposito di questo. Ciò non esclude però che gli Uffici possano richiederlo ai fini di verificare l'eventuale superamento dei limiti di cui agli art. 30 e 31 D.lgs 117/2017 o del DM 39/2020 o ai fini della richiesta dei documenti per l'acquisizione delle informazioni Antimafia, di cui all'art 48 D.lgs 117/2017 e art. 9 c. 1 e 36 DM 106/2020 .

Gli enti che abbiano nominato un **organo di controllo o revisione** sono tenuti a **depositare** assieme al bilancio d'esercizio anche la **relazione** dell'organo stesso, quale parte integrante del deposito di bilancio.

Agli enti con personalità giuridica di diritto privato con entrate inferiori a 220.000 euro è consigliata l'adozione del bilancio per competenza, ai fini di monitorare l'andamento patrimoniale dell'ente, con particolare riguardo al mantenimento del patrimonio minimo dell'ente di cui all'art. 22 CTS.

I limiti di cui agli art. 30 e 31 D.lgs 117/2017 devono essere tenuti in considerazione non solo dagli enti iscritti ma anche dagli enti che presentano istanza che depositano due annualità di bilancio. Al superamento dei suddetti limiti, **in fase istruttoria, l'Ufficio può richiedere la nomina dell'organo di controllo o revisione.**

I bilanci precedenti l'iscrizione concorrono comunque al verificarsi degli obblighi per la nomina degli organi di controllo o revisione, come anche per la richiesta dei documenti, da parte dell'Ufficio, per l'acquisizione delle informazioni Antimafia, di cui all'art 48 D.lgs 117/2017 e art. 9 c. 1 e 36 DM 106/2020.

Principali errori

- Deposito del bilancio da parte di più soggetti es amministratori e professionista;
- Ritardato deposito del bilancio;
- Mancato deposito del bilancio sociale **N.B. il rendiconto di cassa o il rendiconto gestionale NON sono classificabili come BILANCIO SOCIALE ma solo come BILANCIO D'ESERCIZIO;**
- Errata dichiarazione circa l'annualità del bilancio **N.B. ATTENZIONE una volta che l'istanza viene inviata, il dato NON è modificabile neanche dall'Ufficio;**
- Bilancio allegato all'istanza di VARIAZIONE anziché DEPOSITO BILANCI;
- Redazione dei bilanci non su modelli ministeriali, di cui al DM 39/2020;
- Utilizzo di modelli ministeriali in maniera non conforme (es rendiconto cassa quando si ha l'obbligo di redazione del rendiconto gestionale; bilancio d'esercizio non completo in tutte le sue parti es manca lo stato patrimoniale o la relazione di missione; allegare modelli non richiesti al rendiconto di cassa es situazione patrimoniale e/o relazione di missione);
- Mancata valorizzazione della colonna del T-1 del precedente esercizio già depositato al RUNTS su schema ministeriale, o voci dislocate in modo differente dal precedente esercizio;
- Azzeramento voci del modelli di bilancio quando gli importi NON sono nulli per due esercizi consecutivi;
- Non vengono valorizzati i campi "Cassa e Banca" essenziali per verificare la corretta quadratura del bilancio;

Principali errori

- L'ente non inserisce l'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella relazione di missione in caso di svolgimento delle attività diverse e mancata compilazione dell'apposito campo nei dati a registro, con apposita istanza di variazione;
- L'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella relazione di missione in caso di svolgimento delle attività diverse non è conforme al dettato normativo;
- Mancato deposito della relazione dell'organo di controllo;
- Errata classificazione degli allegati **N.B. i bilanci delle singole raccolte fondi vanno inserite nel file del rendiconto di cassa o se separate (sconsigliato) comunque denominate BILANCIO D'ESERCIZIO;**
- L'ente non allega i bilanci delle singole raccolte pubbliche occasionali di fondi o non li prevede nella relazione di missione o utilizza modelli non redatti secondo le linee guida ministeriali;
- Errata attribuzione di attività di raccolta fondi o di contributi da enti pubblici come attività diversa;
- Errata compilazione del campo relativo agli oneri figurativi;
- Deposito di documenti non richiesti es bilancio preventivo o verbali approvazione (obbligatori solo per gli enti in iscrizione operanti da uno o più esercizi);
-

IN TUTTI QUESTI CASI L'UFFICIO RESPINGE L'ISTANZA RITIRANDOLA E CHIEDENDO UN NUOVO DEPOSITO

Info & Contatti



CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO
LEGALE | FISCALE | CONTABILE

Per associazioni e società sportive
dilettantistiche ed enti terzo settore

Davide Delbono

Responsabile Ufficio RUNTS Regione Liguria

Coordinatore sottogruppo Terzo Settore – Commissione Politiche Sociali –

Conferenza delle Regioni e Province Autonome



info@aggiornarsi.it



+39 350 5295841



www.aggiornarsi.it